

ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
TRIENNIO 2018-2020

RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO 2019

Il Presidente dell'ANAC, con comunicato pubblicato il 16 marzo 2018 (che si allega), richiama l'attenzione delle amministrazioni sull'obbligo di adottare, dopo il primo piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, **gli aggiornamenti annuali nei due successivi anni di validità del Piano triennale** (cfr. art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, come da ultimo modificata dal d.lgs. n. 97 del 2016).

La comunicazione, che sostituisce il comunicato del 13.7.2015, ricorda che all'aggiornamento del piano deve essere allegata la mappatura dei processi.

Mappature dei processi –

L'attività di mappatura non si esaurisce in una mera elencazione dei processi dell'Ente, ma comporta, a sua volta, un complesso processo da sviluppare nelle seguenti fasi:

- - individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, c.d. "aree di rischio" (generali, indicate dal PNA e specifiche di ciascuna amministrazione);
- - definizione, descrizione e rappresentazione dei processi (o dei macro-processi), con l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono; dell'origine del processo (input) e del risultato atteso (output); della sequenza di attività che consente di raggiungere il risultato (fasi; tempi, vincoli, risorse, interazione tra i processi);
- - identificazione degli eventi rischiosi;
- - analisi del rischio, con attenzione alle cause degli eventi rischiosi;

- - ponderazione del rischio in modo da “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”;
- - programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione.

E’ opportuno ricordare che, nel caso di omessa adozione del piano, l’amministrazione rischia una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro, come previsto dall’articolo 19, co 5, del decreto – legge n. 90 del 2014, applicabile dall’ANAC secondo le regole approvate dalla stessa Autorità con il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”.

Non è da trascurare che, come previsto dal richiamato Regolamento, **equivale a omessa adozione del PTPC:**

- a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure;
- b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni;
- c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs n. 33 del 2013.

Obiettivi specifici –

Vista l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e del d.lgs. n. 101 del 2018 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*” l’Ordine ritiene necessario, nella prospettiva di adeguarsi alle previsioni che sanciscono la regola della “*privacy by design*” e “*privacy by default*”, verificare gli ambiti delle due normative.

In particolare, l’ambito dell’aggiornamento coinvolge l’impatto dell’art. Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell’interessato) del Codice della Privacy (introdotto dal d.lgs. 101 del 2018) ai sensi del quale: “*I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora*

dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto: f) alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio”.